

Regolamento per il rilascio del Patrocinio Federale

(Approvato con delibera di Consiglio Federale n.44 del 15/10/2025)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per la concessione del patrocinio da parte della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) a favore di iniziative, eventi, manifestazioni o progetti coerenti con le finalità statutarie della Federazione.

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento morale e istituzionale, volto a valorizzare attività che promuovono lo sport paralimpico, l'inclusione sociale, la cultura dello sport, la formazione tecnica e la diffusione dei valori del movimento paralimpico.

Art. 2 – Tipologie di patrocinio

Il patrocinio può essere concesso nelle seguenti forme:

1. Patrocinio a titolo non oneroso:

- ✓ comporta esclusivamente il riconoscimento morale e la possibilità di utilizzare il logo e la dicitura "Con il patrocinio della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP)";
- ✓ non comporta alcun contributo economico o impegno finanziario da parte della Federazione;
- ✓ può essere concesso a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni o altri soggetti che organizzino attività in linea con i principi FINP.

Art. 3 – Criteri di concessione

Il patrocinio, in qualunque forma, può essere concesso a iniziative che:

- ✓ promuovano l'immagine e i valori del movimento paralimpico e della FINP;
- ✓ siano coerenti con i principi etici e statutari della Federazione e del Comitato Italiano Paralimpico;
- ✓ rispettino le normative federali e le disposizioni in materia di sicurezza, inclusione, sostenibilità e parità di accesso;



- ✓ non abbiano finalità partitiche, discriminatorie, o in contrasto con le finalità sociali dello sport.

Art. 4 – Procedura di richiesta

La richiesta di patrocinio deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'evento, tramite PEC all'indirizzo ufficiale della FINP.

La domanda deve contenere:

1. descrizione dettagliata dell'iniziativa;
2. finalità e target dei partecipanti;
3. programma e durata;
4. eventuali partner e sponsor;

La Segreteria Generale, sentito il parere del settore tecnico o del competente ufficio, trasmette la richiesta al Presidente, che decide in via definitiva.

Art. 5 – Utilizzo del logo federale

L'uso del logo FINP e della dicitura "Con il patrocinio della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico" è consentito esclusivamente per la comunicazione dell'iniziativa approvata.

È vietato modificarne i colori, le proporzioni o associarlo a loghi non coerenti con l'immagine istituzionale federale.

Art. 6 – Competenze delle Delegazioni Regionali

Le Delegazioni Regionali FINP, in virtù dell'autonomia organizzativa riconosciuta dal **Regolamento delle Strutture Territoriali**, possono concedere patrocini a titolo non oneroso per iniziative di carattere locale o interregionale.

Tale concessione deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e previa comunicazione e autorizzazione preventiva alla Federazione Nazionale, tramite la Segreteria Generale.



Le Delegazioni non possono concedere patrocini a titolo oneroso né assumere impegni economici o contrattuali in nome della Federazione, salvo specifica autorizzazione del Segretario Generale.

Art. 7 – Revoca del patrocinio

La FINP si riserva la facoltà di revocare il patrocinio in qualsiasi momento, qualora:

- ✓ vengano meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione;
- ✓ l'iniziativa risulti contraria ai principi federali o comporti danno d'immagine per la Federazione;
- ✓ il logo federale venga utilizzato in modo improprio o difforme dalle indicazioni fornite.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Federale.

Ogni modifica o integrazione dovrà essere approvata con la medesima procedura.

Approvato dal Consiglio Federale FINP in data ____ / ____ / 2025 con delibera n°

